

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27

**Norme in tema di donazione degli organi e tessuti.**

(BUR n. 51 del 16 ottobre 2014)

**Art. 1**

*(Dichiarazione di volontà)*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sulla dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti, ogni cittadino maggiorenne potrà esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza in sede di rilascio o rinnovo del documento d'identità.
2. L'ufficiale dell'anagrafe ha l'obbligo di informare, al momento del rilascio e del rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne della possibilità di effettuare una dichiarazione di volontà volta ad esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti *post mortem*, mediante la compilazione di un apposito modulo che gli verrà fornito nella stessa sede.
3. Qualora il cittadino sia favorevole a rilasciare la propria dichiarazione, l'ufficiale dell'anagrafe gli fornisce il modulo di cui al comma precedente, avendo cura che lo stesso sia compilato e sottoscritto dal cittadino.
4. L'ufficiale dell'anagrafe provvede immediatamente ad inserire le informazioni fornite dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l'emissione della carta d'identità, provvedendo ad inviare telematicamente la dichiarazione di volontà direttamente al Sistema Informativo Trapianti (SIT) mediante specifici programmi informatici. Successivamente alla risposta del SIT l'operatore comunale provvede a vidimare il modulo ricevuto dall'utente, conservando copia vidimata presso i propri uffici e rilasciandone copia al cittadino contestualmente al rilascio del documento di identità. La copia del modulo della dichiarazione di volontà debitamente vidimato, rilasciata al cittadino, vale a tutti gli effetti come ricevuta. In qualunque momento ogni cittadino può chiedere il rilascio di copie della propria dichiarazione di volontà.
5. La dichiarazione di volontà può essere modificata in ogni momento mediante una dichiarazione successiva che può essere resa presso la propria ASL o semplicemente mediante una dichiarazione scritta in carta semplice da portare sempre con sé.

**Art. 2**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.